



**ALLE RSU VOTA FLP**

**Coordinamento Territoriale FLP**

n. 10/18

## **NOTIZIE UTILI**

### **Maxi bollette: da oggi prescritte in due anni**

Scatta oggi 1 marzo la prescrizione ridotta da 5 a 2 anni per le fatture ritardate e di conguaglio per l'elettricità. Emanata dall'autorità la delibera che dà attuazione alla previsione della legge di bilancio 2018. Vediamo le novità

In questi giorni di polemiche sugli addebiti dei morosi sulle bollette dei cittadini in regola con i pagamenti arriva una buona notizia.

Da oggi, infatti, scatta la riduzione della prescrizione da 5 a due anni per le fatture ritardate e di conguaglio relative all'elettricità, grazie all'emanazione da parte dell'Autorità (Arera) della delibera che dà attuazione alla previsione contenuta nella legge di bilancio 2018 (scaricabile sul sito [Arera.it](http://Arera.it) e sotto allegata in pdf).

### **Maxibollette luce: prescrizione in due anni**

Da oggi 1° marzo 2018 gli operatori di energia elettrica pertanto non potranno più mandare fatture di conguaglio relative a periodi superiori a due anni. La prescrizione delle bollette che la legge di bilancio ha abbassato da cinque anni a due ha trovato infatti attuazione nella delibera emanata dall'autorità di settore, l'Arera, il 22 febbraio scorso.

Pertanto, per tutte le fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, spiega la stessa Authority, "nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati".

Inoltre, il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all'emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.

### **Maxibollette luce: oltre i due anni non vanno pagate (previo reclamo)**

Nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli, pur avendo a disposizione i dati di misura di rettifica, "per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l'Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest'ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l'accertamento di una violazione".

### **Maxibollette: avviato procedimento per regole organiche su tutta la filiera**

La delibera Arera, applicando nei tempi previsti le norme introdotte con la legge di bilancio 2018, punta a ridurre, dunque, il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori, agendo con disposizioni finalizzate a responsabilizzare sia i venditori sia i distributori. Famiglie e piccole imprese in questo modo, scrive ancora l'Authority, "saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette 'maxibollette', cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori" sempre che tale assenza non sia riconducibile alla concotta del cliente finale.

Infine, considerata la portata della legge di bilancio sull'impianto regolatorio dell'Autorità, al fine di completare la definizione relativamente al settore dell'energia elettrica e anche per il settore gas, "con la deliberazione - informa Arera - viene anche avviato un procedimento per individuare un insieme di regole organiche da applicare nell'ambito di tutta la filiera".

### **Maxibollette: le novità della legge di bilancio anche per acqua e gas**

Si ricorda che la legge di bilancio segna l'addio definitivo per legge anche alle maxibollette di acqua e gas, il cui diritto al corrispettivo si prescriverà in due anni come per le fatture relative all'elettricità.



Le disposizioni introdotte dalla manovra si applicheranno per quanto concerne il settore gas alle sole fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2019 e per il settore idrico al 1° gennaio 2020.

Spetterà sempre all'Arera, in base a quanto dispone la manovra, definire le misure a tutela dei consumatori in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione della legge e determinare le forme mediante le quali i distributori garantiranno l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

### **Bollette: da luglio 2019 accesso ai consumi**

Inoltre, secondo quanto dispone la legge di bilancio, l'Autorità potrà definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico degli utenti.

Non solo. A partire dal 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, dovrà provvedere agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico.

### **Meglio separarsi o divorziare?**

Separazione e divorzio producono effetti diversi, poiché diversa ne è la ratio e le finalità. Conoscerli consente di scegliere con maggiore consapevolezza tra i due istituti

La separazione e il [divorzio](#) incidono in misura differente su diritti e obblighi dei coniugi. Quelli che meritano maggiore attenzione, per l'importanza economica e sociale che rivestono sono il diritto al mantenimento, i diritti successori, la [pensione di reversibilità](#) e il [Trattamento di fine rapporto](#). Esaminando nel dettaglio le conseguenze dei due istituti è possibile ponderare con maggiore consapevolezza se è più conveniente separarsi o divorziare.

### **Separazione e divorzio: differenze**

Separazione e [divorzio](#) sono due istituti con finalità profondamente diverse. La separazione determina infatti la sospensione del rapporto, che può sfociare in una riconciliazione o nel [divorzio](#), quest'ultimo invece scinde definitivamente il vincolo matrimoniale tra marito e moglie.

Questa differenza fa sì che il coniuge più debole risulta più protetto in sede di separazione, anche se la legge prevede misure di protezione, seppur attenuate, per il coniuge divorziato. Vediamole insieme.

### **Separazione e divorzio: diritto al mantenimento**

Occorre subito precisare che l'assegno mantenimento viene riconosciuto in sede di separazione, mentre quello divorzile, come suggerisce il termine, è attribuito in sede di [divorzio](#).

Dal 10 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha fissato nuovi criteri di liquidazione dei due assegni:

- **l'assegno di separazione** deve assicurare al coniuge con il reddito inferiore lo stesso "**tenore di vita**" goduto durante il matrimonio, al fine di eliminare ogni squilibrio reddituale esistente tra coniugi. Il giudice tenuto a definire la somma deve però valutare caso per caso le effettive possibilità reddituali e patrimoniali del coniuge obbligato;
- **l'assegno di divorzio** invece deve garantire solo l'autonomia e l'indipendenza economica del coniuge con il reddito più basso. In questo caso quindi, se il coniuge più debole lavora e ha un reddito che, seppur basso, gli permette di mantenersi da solo, non ha diritto all'assegno di divorzile.

Le diverse finalità dei due assegni rendono il mantenimento previsto in sede di separazione vantaggioso solo per il coniuge beneficiario. Al contrario l'assegno divorzile è più vantaggioso per il soggetto obbligato, il quale, mal che vada, sarà tenuto a versare solo una somma che permetta all'ex coniuge di essere indipendente economicamente. Insomma in caso di [divorzio](#) il coniuge più debole è costretto ad accontentarsi di un importo inferiore rispetto a quello a cui avrebbe diritto in sede di separazione.

Queste regole di però non possono essere applicate se:

- ci sono figli, poiché essi hanno il diritto di godere di un assegno che consenta loro di godere di un tenore di vita goduto al momento in cui convivevano con tutti e due i genitori fino a quando non saranno indipendenti economicamente;
- il coniuge più debole è quello a cui è stata addebitata la separazione, perché se il matrimonio è finito per colpa sua non ha diritto al mantenimento.

Occorre però precisare che, se dopo il [divorzio](#) uno degli ex coniugi versa in condizioni di disagio tale da non poter sopravvivere, può chiedere il riconoscimento del diritto agli alimenti (somma inferiore a quella dell'assegno di mantenimento o divorzile) anche se gli era stata addebitata la separazione.

### **Separazione e [divorzio](#): diritti successori**

- Quando la coppia è separata, se uno dei coniugi muore il superstite gli succede esattamente come se fossero ancora sposati.

Il tutto a norma dell'art 585 c.c. che recita testualmente " **Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.** Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548."

A questa disposizione (art. 548 comma 2) occorre quindi fare riferimento per comprendere quali sono i diritti successori del coniuge separato con addebito: "**Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.** L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi."

- **In caso di [divorzio](#)** invece, alla morte dell'ex coniuge, quello sopravvissuto non può vantare alcun diritto successorio. Il patrimonio ereditario è devoluto interamente in favore degli eredi potenziali, primi tra tutti i figli.

Gli unici diritti che possono insorgere in favore del coniuge superstite divorziato, solo in presenza di certi requisiti sono:

- **il diritto agli alimenti**, corrisposti con assegno gravante sull'eredità se il coniuge superstite si trova in stato di bisogno e percepiva già un assegno di divorzio;
- **il diritto alla [pensione di reversibilità](#)**, come sotto specificato.

### **Separazione e [divorzio](#): [pensione di reversibilità](#)**

- **La separazione** non fa venire meno il diritto del coniuge superstite a percepire la [pensione di reversibilità](#) dell'ex coniuge defunto. Questo diritto può essere chiesto anche se il coniuge superstite ha rinunciato all'eredità, perché magari questa era gravata da debiti.

Di recente inoltre la Cassazione, con sentenza n. 2606/2018 ha ribadito che **la [pensione di reversibilità](#) spetta anche al coniuge separato con addebito**. Accogliendo infatti il ricorso della vedova a cui era stata addebitata la separazione dal defunto marito ha confermato che: "questa Corte di Cassazione ha già più volte chiarito (cfr., ad es. Cass. 19 marzo 2009 n. 6684, n. 4555 del. 25.2.2009, n. 15516 del 16 ottobre 2003) che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della L. 18 agosto 1962, n.1357, art. 23, comma 4 nella parte in cui escludono dalla erogazione della [pensione di reversibilità](#) il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato - tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, **equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non)** e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte; che in particolare è stato affermato che, dopo la riforma dell'istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c. e la sentenza della Corte Cost. non sia più giustificabile il diniego, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli; che la motivazione del giudice delle leggi, se conduce ad equiparare con sicurezza la separazione per colpa a quella con addebito, non autorizza l'interprete a ritenere che sia residua una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione".

Riassumendo quindi, il coniuge separato ha diritto alla [pensione di reversibilità](#):

- anche se ha rinunciato all'eredità;
  - anche se era separato con addebito.
- **In caso di [divorzio](#)** invece l'ex coniuge superstite ha diritto **solo a una quota della [pensione di reversibilità](#)** (da dividere con la vedova in seconde nozze) che viene calcolata tenendo conto della durata del matrimonio, del diritto al mantenimento e delle

condizioni economiche del soggetto beneficiario e, in ogni caso, solo in presenza di determinate condizioni:

- il rapporto di lavoro che da diritto alla pensione deve risalire al periodo antecedente alla sentenza di divorzio;
- il coniuge superstite doveva avere diritto all'assegno divorzile periodico. Per cui, se l'ex coniuge sopravvissuto non aveva questo diritto o aveva percepito l'assegno in un'unica soluzione, non avrà diritto alla pensione di reversibilità;
- l'ex coniuge sopravvissuto dopo il [divorzio](#) non deve essere passato a nuove nozze.

A stabilire queste condizioni è l'**art., 9, comma 2°, della legge 1° dicembre 1970, n. 898** che, nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 74/1987, prevede: "In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la [pensione di reversibilità](#), il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno a sensi dell'art. 5, alla [pensione di reversibilità](#), sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza."

### **Separazione e divorzio: Trattamento di fine rapporto**

Il [Tfr](#) è la liquidazione versata al lavoratore nel momento in cui il rapporto tra azienda e dipendente giunge al termine.

Il [Tfr](#) è una cifra di importo corrispondente all'incirca a una mensilità, che viene accantonata durante tutto il rapporto di lavoro e corrisposto quando si conclude.

Tornando però alla separazione e al [divorzio](#), nel momento in cui il coniuge ha maturato il diritto al [Tfr](#), al coniuge separato o divorziato spetta qualcosa?

#### **- In caso di separazione il coniuge non ha alcun diritto sul [Tfr](#)**

In assenza di una previsione legislativa che riconosca una quota al [Tfr](#) del coniuge separato, anche la giurisprudenza si è sempre espressa in senso negativo al riguardo, ritenendo inapplicabile l'interpretazione estensiva della norma che, invece, nella [legge sul divorzio](#) contempla questo diritto.

Ne consegue che, se dopo la pronuncia di separazione ma prima del giudizio di [divorzio](#) il coniuge smette di lavorare egli ha il diritto di disporre del suo [Tfr](#) (così come delle eventuali anticipazioni) senza che nulla sia dovuto all'ex coniuge separato, anche se quest'ultimo aveva diritto all'assegno di mantenimento.

L'unica cosa che potrà fare l'ex coniuge venuto a conoscenza del [Tfr](#) percepito dall'altro coniuge sarà quella di invitare il Giudice a considerare questa somma ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento (quando la separazione è in corso) o di un eventuale aumento dello stesso in sede di [modifica delle condizioni di separazione](#).

#### **- In caso di [divorzio](#) al coniuge spetta una quota del [Tfr](#)**

Al coniuge divorziato la [legge sul divorzio](#), all'art 12 bis riconosce una quota del [Tfr](#) nella misura del 40% se:

- titolare di un [assegno divorzile](#) periodico (se il versamento è avvenuto "una tantum" nessuna quota di [Tfr](#) è dovuta);
- l'ex coniuge non si è risposato;
- il [Tfr](#) è stato liquidato dopo la sentenza di [divorzio](#), ma è frutto del lavoro svolto in tutto o in parte quando la coppia era ancora unita in matrimonio.

Questo principio è esposto molto chiaramente dalla **Cassazione civile, nella sentenza n. 1348/2012**: "In materia di determinazione della quota di indennità di buonuscita, cui ha diritto **il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio**, se non passato a nuove nozze, la base su cui calcolare la percentuale della L. n. 898 del 1970, ex art. 12 "bis", comma 1, è costituita dall'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva, in base al coordinamento tra il primo ed il secondo comma dell'articolo citato, che l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento (percentuale prevista dal comma 2), dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, **con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con il rapporto matrimoniale**; risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40 per cento su tale importo".

### **Risarcimento del danno al dipendente da stress forzato (straining) anche in assenza di mobbing**

I giudici di legittimità concordano nel ritenere che **qualora non possa ravvisarsi il fenomeno del mobbing**, la cui qualificazione giuridica è particolarmente difficile da provare, nondimeno in presenza di un fatto tipico di **stress forzato**, deliberatamente inflitto alla vittima dal superiore gerarchico con un obiettivo discriminatorio, possa essere risarcito il dipendente in presenza di tale condotta che è stata qualificata con il nome tecnico di "training". Si ricordi come, al fine di poter individuare il *mobbing*, i giudici di legittimità (*ex multis* Cass., Sez. Lav., sentenza 15 febbraio 2016, n. 2920) hanno indicato i seguenti presupposti necessari:

- a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
- b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
- c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
- d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

### **Bonus stufe 2018 fino al 65%**

Le detrazioni, i requisiti di spesa e tutto quello c'è da sapere per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge per chi acquista stufe a gas, elettrica, a legna o a pellet

La legge di bilancio 2018 prevede bonus, agevolazioni e detrazioni fiscali per tutti coloro che nel corso dell'anno decidono di ristrutturare casa, acquistare elettrodomestici, arredi e ottimizzare l'efficienza energetica.

Tra i vari bonus e agevolazioni quelli per l'acquisto di una stufa, benefici che variano in base al tipo di alimentazione della stessa: gas, elettrica, legna o pellet.

Bonus 2018 stufe a pellet

Chi acquista una stufa a pellet nel corso del 2018 può detrarre dall'Irpef una parte del costo sostenuto se esso è legato:

a lavori di ristrutturazione, acquisto di mobili ed elettrodomestici o ad opere per migliorarne l'efficienza energetica della propria abitazione.

La richiesta del bonus per l'acquisto di una stufa infatti deve specificare il tipo di spesa sostenuta per l'abitazione dal primo gennaio fino al 31 dicembre 2018. La detrazione del 50% o del 65% infatti dipende dal tipo di spesa e di stufa acquistata. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge.

### **Bonus 2018 stufe a pellet e lavori di ristrutturazione**

Quando l'acquisto di una stufa a pellet segue i lavori di ristrutturazioni della casa, si può chiedere un bonus del 50%, per cui dall'Irpef si può detrarre il 50% del costo della stufa.

### **Bonus 2018 stufe elettriche e a pellet: acquisto di elettrodomestici**

La detrazione del 50% è prevista poiché l'acquisto di una stufa a pellet o elettrica rientra anche nell'ambito del bonus previsti per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici 2018. Il bonus mobili prevede infatti la possibilità di detrarre dall'Irpef i costi relativi all'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati a un'abitazione ristrutturata. Il bonus è previsto anche se si acquistano condizionatori e stufe elettriche, purché di classe non inferiore alla A+.

### **Bonus 2018 mobili: sostituzione della caldaia**

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria che beneficiano di agevolazioni fiscali rientra anche l'acquisto di una caldaia, purché faccia risparmiare energia rispetto a prima. La Regione Lazio ha emesso un bando di incentivi per le caldaie 2018 investendo 4,8 milioni di euro. L'agevolazione è prevista per tutti coloro che sostituiscono la vecchia caldaia o stufa con generatori di calore a basse emissioni o alimentati a gas. La finalità di questo provvedimento è di favorire la rottamazione di caldaie, stufe, termo camini a legno con generatori a basse emissioni, ma ad alto rendimento.

### **Bonus 2018 stufe a pellet: riqualificazione energetica**

Chi acquista una stufa a pellet per favorirne l'efficienza energetica della propria abitazione (senza spese di ristrutturazione) può beneficiare di un bonus fiscale nella misura del 65% delle spese sostenute. La legge di bilancio 2018 ha infatti confermato, con qualche modifica, l'Ecobonus, un'agevolazione che consente di detrarre dall'Irpef o dall'Ires, nella misura del 65



% i costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica di case, edifici condominiali, capannoni, negozi e uffici.

### **Stufe a legna 2018: il conto termico**

Un'altra agevolazione in vigore dal 2016 è il conto termico, un sistema incentivi con cui lo Stato finanzia anche fino al 65% della spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti a basse emissioni. Chi intende beneficiarne del conto termico deve ricavare il valore di PP (particolato primario) del modello di stufa a legna o a pellet che vuole acquistare dalle tabelle tratte dall'allegato II del decreto del 28.12.2012.

Questo beneficio fiscale però non si può cumulare con le [detrazioni fiscali](#) del 50% o del 65% descritte per l'acquisto di stufe a legna o a pellet. Il contribuente infatti al momento del bonifico deve indicare quale delle due agevolazioni intende chiedere. Entrambi gli incentivi si possono scaricare dalla dichiarazione dei redditi e si recuperano in dieci anni.

### **Bonus stufe 2018: come si deve pagare**

Per poter beneficiare dei bonus 2018 stufe è necessario che:

gli acquisti, così come le spese di trasporto e montaggio siano pagati con bonifico o carta credito o di debito (bancomat), ossia con sistemi di pagamento tracciabili. La data di pagamento effettuato tramite carta di credito o debito coincide con quello di utilizzo della carta risultante anche dalla ricevuta di [transazione](#), senza che rilevi il giorno di addebito sul [conto corrente](#). Non sono ammessi altri sistemi di pagamento (assegno bancario, contanti, etc.);

l'installazione della stufa a pellet sia effettuata da un tecnico qualificato e autorizzato a rilasciare il certificato di conformità sulle capacità termiche della stufa.

### **Bonus stufe 2018: documenti da conservare**

Per chiedere e ottenere la detrazione Irpef prevista dal bonus è necessario conservare i seguenti documenti:

1. la ricevuta del bonifico da cui deve risultare la data e la causale del versamento (se l'acquisto beneficia della detrazione del 50% deve riportare la dicitura "Lavori di ristrutturazione edilizia art. 16-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917." Se invece l'acquisto beneficia della detrazione del 65% la deve riportare: "Lavori di riqualificazione energetica. Detrazione 65%, ai sensi dell'art.1, commi 344-347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296"), il numero della fattura e i dati di chi richiede la detrazione (che può anche essere diverso dal soggetto che effettua il bonifico), e il [codice fiscale](#) del beneficiario;
2. la ricevuta di eseguita [transazione](#), se il pagamento viene effettuato con carta di credito o debito;
3. i documenti da cui risulta l'addebito sul conto corrente;
4. la fattura di acquisto del bene, in cui devono essere indicate natura, qualità e quantità di beni e servizi acquistati;
5. la dichiarazione di ristrutturazione o il titolo comunale che abilita alla ristrutturazione e da cui risulta la data di inizio lavori. Se poi l'intervento non prevede questo documento come obbligatorio, si può anche presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

### **Cosa fare dopo la fine dei lavori**

Conclusi i lavori in casa è necessario:

Entro 90 giorni inoltrare all'ENEA la dichiarazione del produttore sulle capacità termiche della stufa a pellet.

Suddividere la spesa totale scontata del 65% o del 50% in 10 rate annuali uguali e portare in detrazione la prima quota sulla dichiarazione dei redditi successiva, compilando gli appositi riquadri modello 730/2018 o modello Redditi 2018, indicando anche i dati catastali dell'immobile ristrutturato o riqualificato dal punto di vista energetico.

Raccogliere tutta la documentazione della stufa, tra cui il certificato di conformità e il bonifico e consegnarli al proprio commercialista o ad altro soggetto che fornisce assistenza fiscale.

Conservare tutti i documenti per eventuali controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate.

**Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 3095 del 8/2/2018 Pubblico impiego privatizzato – Convocazione di assemblea sindacale da parte di singolo componente RSU – Non spetta - azione di RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale - specificità del pubblico impiego**

La Corte ritiene che l'Accordo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 7/8/1998 e il C.C.N. quadro di pari data sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative



e permessi nonché delle altre prerogative sindacali si interpretino nel senso che il diritto di indire assemblee dei dipendenti spetta alla RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale, che assume ogni decisione secondo il regolamento eventualmente adottato o, in mancanza, a maggioranza dei componenti, non ai singoli componenti della stessa RSU (principio già affermato da Cass. 16.2.2005 n. 3072) e per tali ragioni ritiene che quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13978 del 6/6/2017 e affermate il diritto di convocazione in capo ad ogni singolo componente delle RSU, non si applichi al settore pubblico ma solo al settore privato retto da diversa normativa.

### **Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 25018 del 23/10/2017 Pubblico impiego privatizzato – rapporto di lavoro – natura privatistica degli atti di gestione del rapporto – no all’esercizio del potere di autotutela – principi di diritto**

Sia il tribunale di prime cure che la Corte territoriale avevano ritenuto illegittimi gli atti di annullamento in autotutela delle transazioni sottoscritte dall’Ufficio regionale del turismo di Cogne, sottoscritte innanzi alla Direzione regionale del lavoro, con le quali l’amministrazione si era impegnata a riconoscere un diverso inquadramento, e conseguente trattamento retributivo, a due suoi dipendenti. La Suprema Corte accoglie invece il ricorso dell’amministrazione e chiarisce che: “la natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non consente alle Pubbliche Amministrazioni di esercitare il potere di autotutela, che presuppone la natura amministrativa del provvedimento e l’esercizio di poteri autoritativi. E’ stato, però, aggiunto che, qualora l’atto adottato risulti in contrasto con norma imperativa, l’ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., ben può sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell’atto illegittimo ed in tal caso, al di là dello strumento formalmente utilizzato e dell’auto qualificazione, la condotta della P.A. è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo inefficace perché affetto da nullità.” A questo proposito la Corte afferma questi due principi di diritto: “Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche evidenziato che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. È conseguentemente nullo l’atto in deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovendosi escludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva. ” ( Cass. S.U. 14.10.2009 n. 21744).” Pertanto la Corte cassa la sentenza rinviandola alla Corte territoriale che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: “Nell’impiego pubblico contrattualizzato il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli né assumere in sede conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto dettata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. Il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche se di miglior favore, impedisce sia il riconoscimento di inquadramenti diversi da quelli previsti dal CCNL di comparto sia l’attribuzione della qualifica superiore in conseguenza dello svolgimento di fatto delle mansioni.”.

### **Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 4069 del 20/2/2018 Pubblico impiego privatizzato – rapporto di lavoro – applicazione art. 33 L. 104/1992 – no a riduzione dei giorni di permesso retribuito**

I giudici chiariscono che la misura prevista dall’art. 33 L. 104/1992: “è destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). Tenuto conto, pertanto, delle finalità dell’istituto disciplinato dall’art. 33 della L n 104/1992, come sopra evidenziate attinenti a diritti fondamentali dell’individuo, deve concludersi che il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da

riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno". Inoltre, la fruizione di tali permessi non costituisce un irragionevole sacrificio per il datore di lavoro. Sulla base di ciò la Corte respinge il ricorso promosso dall'Inps.

### **Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 4622 del 28/2/2018 Pubblico impiego privatizzato – svolgimento di mansioni superiori dirigenziali – retribuzione di risultato – CCNL comparto ministeri 1998-2001 e 2002-2005**

Una dipendente del Ministero dell'Interno chiedeva che le fossero riconosciute le differenze retributive cui aveva diritto avendo svolto mansioni superiori dirigenziali. Avverso le sentenze che riconoscevano il diritto alla dipendente ricorre il Ministero, in particolare per la parte che riguarda l'attribuzione della retribuzione di risultato nella parte fissa. Accogliendo il ricorso la Corte ricorda che in caso di reggenza di pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente di dirigente titolare, nel trattamento per lo svolgimento di mansioni superiori, vanno incluse sia la retribuzione di posizione che quella di risultato. Tuttavia, per quanto riguarda la retribuzione di risultato, viene in rilievo quanto stabilito dal CCNL per il personale dirigenziale del Comparto Ministeri. Dicono gli Ermellini: "Il CCNL 1998-2001 del 5 aprile 2001, all'art. 44 comma 3, e il CCNL 2002-2005 del 21 aprile 2006, all'art. 57, comma 3, stabiliscono che la retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei sistemi di cui, rispettivamente all'art. 35 e all'art. 21. In sostanza la retribuzione in questione è correlata all'effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, da parte del dirigente, degli obiettivi preventivamente determinati. Quindi (in ragione dei principi già affermati da Cass., n. 13062 del 2014, n. 20976 del 2011) il dipendente che svolge mansioni superiori in relazione ad un ufficio dirigenziale, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non ha diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di avere svolto funzioni dirigenziali, poiché la stessa è connessa alla verifica dei risultati di gestione".

### **Corte dei Conti Sezione Regionale controllo Toscana deliberazione n. 4/2018 Enti locali – Riduzione del personale - Nessuna decurtazione delle risorse**

La deliberazione dei giudici contabili interviene per chiarire la portata della disposizione introdotta dal comma 2, dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, con riferimento ai limiti fissati al tetto di spesa complessivo annuale per il trattamento accessorio del personale. Nello specifico, il Collegio ritiene che il legislatore ha fissato, a partire dal primo gennaio 2017, il limite al corrispondente importo determinato per il 2016, ed ha circoscritto l'obbligo della decurtazione delle risorse, in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio, soltanto agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità interno per il 2015; per questi ultimi la norma dispone che "l'ammontare complessivo delle risorse non può superare il corrispondente importo determinato per il 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio per l'anno 2016" ( in tal senso sez. Puglia 110/2017; sez. Liguria 64/2017).

### **Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio sentenza n. 71/2018 Performance – Necessario stabilire indicatori per la valutazione**

A parere dei giudici contabili l'erogazione degli emolumenti accessori, quale il trattamento premiante, è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti "non altrimenti surrogabili" basati sull'assegnazione di specifici obiettivi da raggiungere e sull'accertamento ex post dei risultati di gestione ottenuti sulla base di parametri prestabiliti per la misurazione dei risultati stessi. Tale sistema premiante, ritiene il Collegio, individua nel principio del buon andamento enunciato dall'art. 97 della Cost., il canone giuridico di riferimento dell'assetto funzionale e organizzativo della pubblica amministrazione, in particolare, tale principio si riferisce alla valutazione complessiva dell'attività amministrativa ed "è stato oggetto di un'interpretazione volta ad enfatizzare la valenza di strumento destinato a migliorare il rendimento dell'apparato pubblico".

### **Corte Costituzionale Sentenza n. 40 del 4/3/2018 Pubblico impiego privatizzato – assunzione di personale – assegnazione senza concorso - violazione art. 97 Cost.**

La norma dichiarata illegittima dalla Corte prevede che il personale non dirigente di alcuni enti di ricerca privati per l'ambiente, possano chiedere l'assegnazione all'ARPAS Sardegna, che prevede al loro inquadramento secondo la disciplina dell'art. 2112 c.c. La norma censurata



infatti, stabilendo il passaggio di dipendenti da soggetti privati ad enti pubblici senza il previo esperimento di un pubblico concorso, lede l'art. 97 Cost. che stabilisce il principio del pubblico concorso per consentire a tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza. Per tale motivo viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 8 della legge regionale della Sardegna n. 2/2007 (Legge finanziaria 2007).

### **Scarso rendimento se c'è negligenza**

Licenziare un dipendente per scarso rendimento costituisce ancora oggi per il datore di lavoro in Italia un'opzione assai complessa, diversamente da quanto accade all'estero. Tuttavia, la modernizzazione del mondo del lavoro e il progressivo sfumarsi dei confini tra subordinazione e autonomia, hanno indotto la giurisprudenza degli ultimi anni a valorizzare anche il rendimento quale parametro valutativo della prestazione lavorativa, con conseguente legittimità del connesso licenziamento laddove risultino integrate alcune specifiche condizioni. (Corte di cassazione sentenza 23735/2016)

### **Sanità, al personale universitario che assume qualifica direttiva spetta l'indennità "de Maria"**

Deve essere concessa la perequazione economica al dipendente che, rientra nel personale universitario e che grazie a un concorso interno sia passato dalla posizione C4 alla D equivalente a quella di dirigente del comparto sanitario. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 5510/2018. Indennità de Maria - L'integrazione economica, meglio nota come "indennità de Maria" che di fatto ha equiparato le condizioni economiche tra personale universitario e dipendenti Asl non era stata riconosciuta dai giudici ...

### **Congedo parentale 2018: i chiarimenti Inps**

L'Inps interviene per dettare chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori

Arrivano i chiarimenti dell'Inps a proposito della proroga del **congedo obbligatorio per padri lavoratori e ripristino del congedo facoltativo**. L'istituto di previdenza interviene col messaggio 894/2018 del 28 febbraio scorso e chiarisce che disposizioni riguardo il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018. A tal proposito, si legge nel messaggio «la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l'anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale».

### **Congedo padri lavoratori, la domanda**

Sono tenuti a presentare domanda all'istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Inps, nel caso invece in cui «le indennità siano anticipate dal datore di lavoro – specifica il messaggio - i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto. In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens».

### **Ripristino del congedo facoltativo**

Per l'anno corrente, il 2018, è stata ripristinata la possibilità per il padre lavoratore dipendente «di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima». Fermo restando, chiarisce infine il messaggio dell'Inps che «per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2018».

### **PENSIONI, DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO PER L'APE SOCIALE**

Il 31 marzo scade la prima finestra temporale per produrre l'istanza di verifica dei requisiti. L'Inps avrà tempo sino al 30 giugno per certificare agli interessati il possesso dei requisiti.

### **DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PER BADANTI**

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (ad esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino a un importo massimo di 1.549,37 euro (articolo 10, Tuir). Sono deducibili anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia stessa, se quest'ultima rilascia una certificazione attestante: gli importi pagati, gli

**Coordinamento Territoriale FLP**  
**pag. 10**



estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore ([circolare n. 7/E](#) del 4/7/ 2017, pagina 160). Fonte: Fisco Oggi, 7/03/2018.

**CONCORSO PER L'ARRUOLAMENTO NELLA GUARDIA DI FINANZA DI 631 ALLIEVI MARESCIALLI**

Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale n. 19 del 6 marzo 2018 – è stato pubblicato il bando di concorso per l'ammissione di 631 Allievi Marescialli al 90° corso – Anno Accademico 2018-2019 – della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risulta fissata al 5 aprile 2018.

Il Coordinatore  
Michele GIULIANO

